



Documento sulla
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
(R.I.T.A.)

Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

(aggiornato al 31 maggio 2021)

Premessa

Il presente documento disciplina le richieste “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (di seguito R.I.T.A.) effettuate dagli aderenti di PrevAer – Fondo Pensione (di seguito, “PrevAer” o “Fondo”), in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 e dallo Statuto del Fondo.

La Rendita Integrativa Temporanea è una prestazione pensionistica complementare e consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell’accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Condizioni per ottenere la Rendita Integrativa Temporanea

Il diritto alla richiesta della Rendita Integrativa Temporanea spetta all’iscritto al Fondo titolare di una posizione in fase di accumulo, che sia in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 11 comma 4 e 4 bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e che al momento della richiesta abbia:

- cessato qualsiasi attività lavorativa;
- maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

qualora quest’ultimo requisito non sia maturato presso PrevAer Fondo Pensione e l’iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungerlo, l’interessato dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall’altro fondo pensione dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso.

I requisiti che gli aderenti devono possedere per ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A) stabiliti all’art. 11 comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono i seguenti:

- Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla R.I.T.A, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

I requisiti che gli aderenti devono possedere per ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A) stabiliti all’art.11 comma 4 bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono i seguenti:

- Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);

Il relativo calcolo rispetto ai 5 anni o 10 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia si deve avere con riguardo al momento della richiesta della R.I.T.A.

La Rendita Integrativa Temporanea deve essere richiesta dall’aderente con le modalità definite dal Fondo, compilando l’apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l’area riservata del sito www.prevaer.it o tramite l’App del Fondo. La richiesta di Rendita Integrativa Temporanea deve essere trasmessa al Fondo, unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico.

Importo della Rendita Integrativa Temporanea

L’iscritto potrà destinare alla R.I.T.A. tutto o parte del montante accumulato che rimarrà in gestione presso il Fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

La prestazione viene erogata mediante la corresponsione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto. La forma pensionistica complementare è deputata ad erogare direttamente la R.I.T.A.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante confluirà nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare, definito da PrevAer nel Comparto Linea Garantita.

Nel periodo di erogazione della R.I.T.A è possibile in ogni caso modificare il comparto di investimento nel rispetto del periodo minimo di permanenza fissato in un anno.

La periodicità del frazionamento della R.I.T.A prevista è trimestrale.

L'importo delle rate erogate subirà delle variazioni in funzione dell'incremento/decremento del montante derivante dall'andamento della gestione finanziaria dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà revocare l'erogazione della R.I.T.A sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle somme anticipate

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, La Rendita Integrativa Temporanea, è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Premorienza Iscritto

In caso di decesso dell'iscritto le rate di R.I.T.A non ancora percepite dall'iscritto seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art.14, comma 3, D.lgs 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, D.lgs 124/93.

Costi e Fiscalità della Rendita Integrativa Temporanea

Gli eventuali costi applicati per la richiesta, l'erogazione delle rate e la revoca della R.I.T.A sono indicati nella Nota Informativa

Per informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale.

Per ulteriori informazioni consultare i seguenti Documenti:

- Lo Statuto di PrevAer – Fondo pensione;
- La Nota Informativa;
- Il Documento sul regime Fiscale.



Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'area pubblica del sito www.prevaer.it

PrevAer - Fondo Pensione

Sedi del Fondo

Fiumicino (RM)

Aeroporto Leonardo da Vinci (Sede Legale)
Via G. Schneider snc - Torre Uffici 1
00054 Fiumicino Aeroporto (RM)
Tel. 06/65.65.05.25 - Fax 06/65.65.02.41

Milano Linate (MI)

Aeroporto Enrico Forlanini
Aerostazione Aeroporto Milano Linate
C.P. 9 - 20090 Aeroporto di Milano Linate (MI)
Tel. 02.74.85.24.64 - Fax 02.74.85.3064

e-mail: info@prevaer.it

pec: prevaerfondopensione@pec.prevaer.it

www.prevaer.it